



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**  
BELPASSO

Prot. n. 4670/3.1.b

Belpasso, 15/12/2021

Al Sig. D'Urso Alfio

All'Albo on line

All'Amministrazione trasparente (sezione Provvedimenti)

**Oggetto: delega per verifica certificazione verde Covid-19 all'accesso ai locali**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 9-ter, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

**VISTO** l'art. 9-ter, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

**VISTO** l'art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n.122;

**VISTO** il DPCM del 17 giugno 2021, recante modalità di verifica della certificazione verde Covid-19 e, nello specifico, l'art 13;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021;

**VISTA** la nota tecnica del ministero, prot. 1237 del 13/08/2021;

**VISTO** il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del Sistema nazionale di istruzione, cd. "Piano Scuola 2021-2022", elaborato dal Ministero dell'istruzione;

**VISTO** il Protocollo d'intesa MIUR per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19;

**PRESO ATTO** che il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 statuisce l'obbligo, per chiunque acceda ai locali dell'istituto, del possesso della "certificazione verde COVID-19, estendendo la misura precedentemente prevista per il solo personale scolastico, e prevede poi che *"I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2"* (articolo 9-ter.1, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19;

**VISTO** il DL 172/2021 che istituisce l'obbligo vaccinale anti covid-19 per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche

**ATTESO** che quanto disposto dal DL172/2021 in termini di verifica del cosiddetto "green pass rafforzato" si applica unicamente al personale scolastico e non a chiunque abbia accesso ai locali dell'istituto;

**VERIFICATO** che la APP VerificaC19 integra una nuova funzionalità atta a verificare il possesso del cosiddetto "green pass rafforzato" e che tale funzionalità NON deve essere utilizzata per i visitatori esterni;

**ATTESO** che il controllo di cui sopra viene posto in capo al Dirigente che con autonomo potere di delega individua il personale preposto ai controlli;

**CONFERISCE A**



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

alla/al sig.ra/sig. D'Urso Alfio, C.F. DRSLFA65D21C351Z in qualità di *collaboratore scolastico* nei termini di seguito riportati, apposta

## DELEGA DI FUNZIONI

### Art. 1

#### (Oggetto)

1. L'Istituzione conferisce al soggetto individuato quale delegato, il potere di verifica del possesso della certificazione verde (green pass base) COVID-19 e della identità da parte di chiunque abbia accesso ai locali dell'Istituto, attraverso le procedure individuate secondo le forme e le modalità previste dalla normativa e di seguito specificate.
2. Il delegato NON deve utilizzare la funzionalità di verifica del cosiddetto "green pass rafforzato" a meno di farlo nei confronti di personale docente e ATA dell'istituto.
3. L'Istituzione conferisce a tal fine al delegato le facoltà e i poteri di organizzazione e gestione necessari in relazione alla specifica natura della funzione delegata.

### Art. 2

#### (Effetti della delega)

1. L'Istituzione riconosce come vincolanti tutti gli atti giuridici posti in essere dal delegato effettuati in base alla presente delega di funzioni.
2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente Scolastico in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
3. La delega di funzioni dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa *privacy*.

### Art. 3

#### (Durata)

La presente delega di funzioni è valida fino al termine indicato dal D.L. 172/2021, con la possibilità di proroga.

### Art. 4

#### (Istruzioni e modalità del trattamento dei dati personali)

Le attività di verifica di cui alla presente delega dovranno essere effettuate attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Il controllo consiste nella scansione del codice a barre di forma quadrata (denominato QR-code) della certificazione verde (green pass base) Covid-19 di chiunque abbia accesso ai locali dell'Istituto, e nella verifica della loro identità, se necessario anche mediante presa visione del loro documento di riconoscimento. Gli interessati sono debitamente informati della necessità di fornire, alla richiesta della S.V., il QR-code contenuto nella certificazione verde Covid-19 e il proprio documento di identità attraverso nota pubblicata sul sito WEB dell'Istituto e disponibile anche presso il varco dell'ingresso dell'Istituto.
2. Il delegato NON deve utilizzare la funzionalità di verifica del cosiddetto "green pass rafforzato" a meno di farlo nei confronti di personale docente e ATA dell'istituto.
3. L'avvenuto controllo dovrà essere riportato nell'apposito registro cartaceo fornito dalla segreteria. Il registro conterrà, giorno per giorno, l'elenco delle verifiche effettuate con le indicazioni del nome e



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

del cognome della persona controllata, l'ora del controllo e la firma del delegato al controllo. Il registro non conterrà alcuna informazione riguardo l'esito del controllo.

4. Il controllo avverrà all'ingresso degli edifici scolastici di pertinenza, sulla soglia e non all'interno, esclusivamente mediante l'utilizzo dell'app "VerificaC19" e del/dei dispositivi forniti dall'Istituto. È fatto assoluto divieto l'utilizzo di dispositivi o APP diversi da quelli forniti e predisposti dall'Istituto.
5. La app "VerificaC19" fornisce informazioni circa la validità della certificazione, con una chiara indicazione accompagnata da una colorazione verde (certificazione valida) o rossa (certificazione non valida), nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'interessato. La stessa app NON RENDE visibile alcuna informazione che ne ha determinato l'emissione. Per ulteriori chiarimenti sull'uso dell'app si fa riferimento al manuale d'uso allegato alla presente.
6. È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata o qualunque altra informazione che ecceda quanto sopra riportato. È altresì vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde Covid-19 e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. Si sottolinea, a tal riguardo, uno dei fattori fondamentali della verifica sta proprio nella riservatezza circa l'informazione che ha determinato l'emissione del certificato. Tale riservatezza è garantita dalla app "VerificaC19".
7. Qualora il soggetto in ingresso non fosse in possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità o, comunque, non fosse in grado di esibirla, la S.V. non consentirà per alcuna ragione l'ingresso nell'edificio scolastico e lo inviterà ad allontanarsi. Subito dopo avrà cura di informare immediatamente l'Ufficio scrivente o il DSGA.
8. L'unica eccezione al dovere di esibizione della certificazione verde Covid-19 riguarda i soggetti in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, i soggetti esentanti sono autorizzati ad operare esibendo all'ingresso la suddetta certificazione.

Tale certificazione dovrà riportare:

- a. nome, cognome, data di nascita del soggetto;
- b. la data di fine di validità della certificazione;
- c. la seguente dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105";
- d. i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico dichiarante opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- e. il numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Ad avvenuta verifica dell'identità del soggetto, ricorrendo all'eventuale esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità, e della validità del certificato di esenzione, la S.V. ne potrà concedere l'accesso.

Nel caso in cui la S.V. non riconoscesse gli elementi distintivi delle certificazioni di esenzione sopra descritti, dovrà chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.

9. In tutti gli eventuali casi in cui il soggetto all'ingresso si rifiutasse di mantenere un atteggiamento collaborativo oppure producesse certificazioni/documenti sospetti di falsità, o di non integrità, tenere sempre un comportamento decoroso e chiedere supporto al Dirigente Scolastico o al personale di segreteria.



Scuola secondaria di primo grado

**Nino Martoglio**

BELPASSO

10. È fatto assoluto divieto cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono delegati al controllo della certificazione verde Covid-19.

La presente delega vale quale designazione al trattamento dei dati, effettuato in linea con le istruzioni sopra riportare, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Firma del delegato per accettazione (\*) .....



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Spampinato,